

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF logopedia – H+)

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)**
(detti in seguito assicuratori)

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+–CAMS/CTM/UFAS/UFAM del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie di logopedia negli ospedali, si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie di logopedia negli ospedali, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

²La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni.

³Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

⁴Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

⁵La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuratori e la Conferenza delle associazioni professionali svizzere di logopedisti.

Art. 3 Competenze

¹Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

²Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta di:

- a tre rappresentanti di H+,
- b tre rappresentanti del CAMS,
- c tre rappresentanti della CTM e dell'AM.

²I rappresentanti della CTM e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono il CAMS.

³I rappresentanti del CAMS non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM e l'AM.

⁴Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

⁵Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

⁶La presidenza è assunta da H+.

⁷La segreteria della CPF è gestita dal CAMS.

⁸La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

⁹Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare al Concordato degli assicuratori malattia svizzeri, Segreteria della CPF logopedia – H+, Römerstrasse 20, 4502 Soletta.

Art. 5 Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

Art. 6 Procedura

¹Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

³Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

⁴La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

⁵Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

⁶Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

⁷La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

Art. 7 Finanziamento

¹Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

²La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

³Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002.

²La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002, menzionata nell'articolo 1.

Aarau, Soletta, Lucerna, Berna, 15 dicembre 2001

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente: La direttrice:

P. Saladin U. Grob

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Concordato degli

assicuratori malattia svizzeri

Il presidente: Il direttore:

Ch. Brändli M.-A. Giger

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli